



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 10/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 23 dicembre 2010, n. 559

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata alla Società "MOLINO CASILLO S.p.a." relativamente all'impianto ubicato in Corato alla via Sant'Elia, zona industriale - codice attività IPPC 6.4.(b2) - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicoli 99 - 100 - 101 - 104.

L'anno 2010 addì 23 del mese di Dicembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI
ING. CATERINA DIBITONTO

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto "organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti";

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, e confermata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale".

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co.5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”;

Considerato che:

- Con D.Lgs. 59/05 è stata introdotto l’obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente;

Vista: la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla MOLINO CASILLO FRANCESCO S.R.L. con sede legale in CORATO (BA), per l’acquisizione dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto ubicato in CORATO, Via Sant’Elia, Zona Industriale, per l’impianto denominato n.1 acquisita al protocollo del Settore in data 16/5/2007 prot. n. 7695;

Vista: la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla MOLINO CASILLO FRANCESCO S.R.L. con sede legale in CORATO (BA), per l’acquisizione dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto ubicato in CORATO, Via Sant’Elia, Zona Industriale, per l’impianto denominato n.2 acquisita al protocollo del Settore in data 16/5/2007 prot. n. 7694;

Vista: la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla SEMOLIFICI ANDRIESI S.R.L. con sede legale in CORATO (BA), per l’acquisizione dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto ubicato in CORATO, Via Sant’Elia, Zona Industriale, per l’impianto denominato n.1 acquisita al protocollo del Settore in data 22/5/2007 prot. n. 8050;

Vista: la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla SEMOLIFICI ANDRIESI S.R.L. con sede legale in CORATO (BA), per l’acquisizione dell’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto ubicato in CORATO, Via Sant’Elia, Zona Industriale, per l’impianto denominato n.2 acquisita al protocollo del Settore in data 16/5/2007 prot. n. 7693;

vista la documentazione integrativa richiesta dell’Ufficio come da note in atti, da produrre conformemente alla modulistica di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.06 fornita dalla Ditta:

- Semolifici Andriesi s.r.l., in data 28/11/2007, con ns. prot. n. 17922, per gli impianti n. 1 e n. 2;

- Molino Casillo Francesco s.r.l., in data 28/11/2007, con ns. prot. n. 17921, per gli impianti n. 1 e n. 2;

visto che la Regione Puglia in data 10/03/2008 ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 4128 per l'impianto n. 1 (Molino Casillo Francesco s.r.l.), prot. n. 4129 per l'impianto n. 2 (Molino Casillo Francesco s.r.l.), prot. n. 4130 per l'impianto n. 1 (Semolifici Andriesi s.r.l.) e prot. n. 4127 per l'impianto n. 2 (Semolifici Andriesi s.r.l.);

Visto che in data 26 maggio 2008, con nota ns. prot. n. 7740 la "Ditta Molino Casillo S.p.a." ha comunicato la fusione per incorporazione della società "Molino Casillo Francesco S.r.l." nella società "Semolifici Andriesi s.r.l.", con modifica di quest'ultima società in "Molino Casillo s.p.a." richiedendo la voltura dei procedimenti avviati come di seguito illustrato:

Vecchia denominazione Nuova denominazione

Molino Casillo Francesco s.r.l. - Impianto 1 Molino Casillo s.p.a. - Impianto n.1

Molino Casillo Francesco s.r.l - Impianto n.2 Molino Casillo s.p.a. - Impianto n.2

Semolifici Andriesi s.r.l - Impianto 1 Molino Casillo s.p.a. - Impianto n.3

Semolifici Andriesi s.r.l - Impianto n.2 Molino Casillo s.p.a. - Impianto n.4

Visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 30 maggio 2008, per tutti e 4 gli impianti denominati impianto n.1, impianto n.2, impianto n.3, impianto n.4, sul quotidiano "Puglia - Quotidiano di Vita Regionale";

Pertanto:

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica, relativa agli impianti n.1, impianto n.2, impianto n.3, impianto n. 4 tenutasi in data 09 dicembre 2008, presso la sede della Provincia di Bari, nel corso della quale è emersa la necessità di chiedere alla Società Molino Casillo s.p.a., di integrare la documentazione prodotta relativamente ai quattro impianti e di valutare la possibilità di rilasciare una unica Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intero complesso, tanto in coerenza con il principio della massima tutela ambientale, dell'efficienza delle azioni amministrative ed in linea con il principio di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

preso atto:

- della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 17.09.2009 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione e chiarimenti;
- della documentazione integrativa trasmessa dalla Società ed acquisita al protocollo in data 15.12.09 n. 13764.
- dell'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso gli impianti in data 20.10.2009, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti;
- della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 29.04.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, sono stati chiesti chiarimenti al Gestore in ordine alla motivazione della presentazione di istanze separate a fronte della connessione funzionale e fisica degli impianti mediante nastri trasportatori aerei a catena per il trasporto di materia prima. Durante il corso della conferenza si prendeva atto della presenza di 13 silos di stoccaggio, ubicati in area catastale esterna a quella oggetto

di autorizzazione e si chiedeva alla società di fornire chiarimenti in merito.

- della documentazione integrativa acquisita dalla Società, nel corso della Conferenza di Servizi del 17.05.10, a chiarimento di quanto emerso in sede di CDS del 29.04.10, acquisita al protocollo dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti al n. 6968 del 18.05.10, con la fornivano i chiarimenti richiesti e giustificando le 4 distinte istanze di AIA e riferendo anche "che allo stato attuale non esistevano motivi ostativi al rilascio di una unica autorizzazione che comprendesse all'interno anche i 13 silos di stoccaggio.

- della Conferenza Decisoria tenutasi in data 22.06.10 durante la quale tutti gli Enti presenti esprimevano parere favorevole al rilascio dell'AIA per l'impianto così costituito:

- Impianto n. 1 - stoccaggio e molitura di cereali;
- Impianto n. 2 - stoccaggio e molitura di cereali;
- Impianto n. 3 - stoccaggio e molitura di cereali;
- Impianto n. 4 - stoccaggio e molitura di cereali;
- Silos di stoccaggio cereali.

- del parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo espresso dall'Arpa in sede di Conferenza del 22.06.2010

Visto che il gestore con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 15826 del 16.12.2010 ha comunicato il differimento dei termini stabiliti in CDS del 22.06.10, rettificando quindi il cronoprogramma del piano di bonifica acustica.

Tenuto conto che:

gli impianti, impianto n.1, impianto n.2, impianto n.3, impianto n.4 e silos di stoccaggio della "MOLINO CASILLO S.p.a." con sede in Corato alla via Sant'Elia, zona industriale sono già autorizzati in forza dei provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale, riportati nell'allegato tecnico Allegato A al punto 4.0;

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B" - Piano di monitoraggio e controllo, "Allegato C" - stato di attuazione delle BAT, parti integranti del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni indicate al punto 6.0 dell' "Allegato A";

preso atto che la società "MOLINO CASILLO S.p.a." - impianto di CORATO (BA) risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei);

richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie - Aia" convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243 in forza del quale "Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza

del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.”

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'acconto, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: “i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, si provvederà a richiedere alla “MOLINO CASILLO S.p.a.” impianto di Corato il versamento delle somme derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società “MOLINO CASILLO S.p.a.” per l'impianto sito in Corato alla via Sant'Elia, zona industriale con codice attività IPPC 6.4.(b2) All. I al D.Lgs. 59/05 costituito da:

- impianto n. 1 - stoccaggio e molitura di cereali;
- impianto n. 2 - stoccaggio e molitura di cereali;
- impianto n. 3 - stoccaggio e molitura di cereali;
- impianto n. 4 - stoccaggio e molitura di cereali;
- silos di stoccaggio cereali.

alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità di tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico” che si compone degli allegati: Allegato A di n. 30 (trenta) facciate, Allegato B - “Piano di monitoraggio e controllo” di n. 17 (diciassette) facciate e Allegato C - “Stato di attuazione delle BAT di settore” di n. 40 (quaranta) facciate.

Di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 4.0 del documento tecnico “Allegato A”;
- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 59/05 e smi;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le “modifiche dell'impianto”,

secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 59/05;

- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A, B e C";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Corato;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società "MOLINO CASILLO S.p.a." con sede legale in Corato alla via Sant'Elia, zona industriale;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Corato, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente Atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Ing. Caterina Dibitonto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore Il Funzionario A.P.
dr.ssa Francesca Visicchio ing. Paolo Garofoli